



# COMUNE DI PETRIOLO

---

Tel. 0733 550601 fax . 0733-550419 email: tecnico@comune.petriolo.mc.it  
c.f. e p. IVA 00286490438  
Piazza S. Martino, 1  
62010 Petriolo ( Macerata )

## REGOLAMENTO

### SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

#### STRALCIO RELATIVO A

**DETERMINAZIONE DEI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI CONSULENZE, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 56, della L. 24.12.2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46, co. 3, del D.L. 25/06/2008 (convertito in Legge 06/08/2008, n. 133), fissa i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.

## **Art. 2**

### **Prestazioni oggetto del regolamento**

Rientrano nella previsione regolamentare gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nonché i contratti d’opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate sia di natura occasionale che coordinata e continuativa.

## **Art. 3**

### **Prestazioni escluse dal regolamento**

Non rientrano, invece, nelle previsioni:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (revisore dei conti, nucleo di valutazione, ecc.);
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sm;
- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge;
- il service ovvero quelle attività a carattere ripetitivo (es. elaborazione dati);
- gli incarichi per i corsi di formazione;
- gli incarichi di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile;
- gli incarichi di componente delle commissioni di gara e di concorso.

**Art. 4**  
**Presupposti per l'affidamento degli incarichi**

Gli incarichi individuali esterni sono conferiti a soggetti in possesso di:

- diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento);
- laurea triennale più specializzazione biennale (nuovo ordinamento).

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

**Art. 5**  
**Limiti per l'affidamento degli incarichi**

Come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Comune potrà conferire gli incarichi di cui sopra in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

**Art. 6**  
**Determinazione del Compenso**

**L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.**

**La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. E' espressamente esclusa la liquidazione forfettaria.**

**Art. 7**  
**Modalità per l'affidamento degli incarichi**

L'Amministrazione individua gli incaricati sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento ai seguenti criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti
- b) esperienze di lavoro inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.

Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 20.000 euro, l'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito del Comune per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati

sull'avviso, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

*[Qualora l'importo netto della prestazione sia inferiore a 5.000 euro, è possibile l'affidamento dell'incarico professionale mediante trattativa diretta.]*

#### **Art. 8**

#### **Conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa**

Oltre a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la "realizzazione delle attività" mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) *[per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione di soggetti attuatori.]*
- c) **nel caso di previo esperimento di procedura comparativa andata deserta.**

#### **Art. 9**

#### **Limite massimo della spesa annua**

Per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza il limite massimo di spesa annua, viene fissato nel bilancio preventivo del comune o in un suo atto di variazione.

#### **Art. 10**

#### **Società in house**

**Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 133/2008, come modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 78/2009, convertito in Legge 102/2009, le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli Enti cui appartengono.**

#### **Art. 11**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario trasmette alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa relativi ad incarichi di importo superiore a 5.000,00 Euro.**

#### **Art. 12**

#### **Pubblicità**

Il Responsabile **dell'Area Amministrativa** provvede a pubblicare con cadenza semestrale all'albo pretorio l'elenco degli incarichi conferiti nell'anno precedente.

Il medesimo provvederà inoltre a pubblicare sul sito web i provvedimenti con cui sono stati

conferiti gli incarichi con l'indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell'affidamento dell'incarico.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito web comunale nella sezione "Statuto e regolamenti".

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

Il presente stralcio regolamentare entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della relativa deliberazione di adozione all'Albo Pretorio.